

STATUTO

OLTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAIANO AV VIA VERDI 15

Numero REA: AV - 304329

Codice fiscale: 03166550644

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto
N° 14715 di Raccolta

STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la societa' cooperativa denominata "OLTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di BAIANO (AV).
Indirizzo nel comune predetto, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere modificati, istituiti o soppressi, con semplice decisione dell'organo amministrativo.
Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3

DURATA

La durata della societa' è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

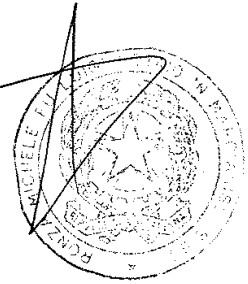
La cooperativa adotta il modello societario della societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di societa' cooperative.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c., si intendono perseguire i principi della mutualita' prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Chereppello

Antonini

Salve Appello

Francesco Rossetti

Margherita Casani

ART. 6

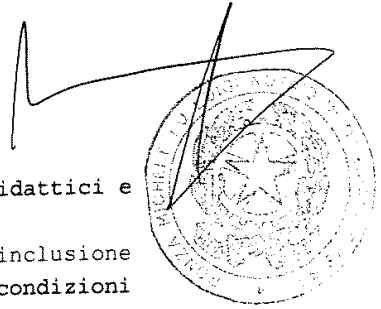
SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, **lettera a**). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa opera nei seguenti settori

- a) gestire e organizzare servizi di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzare e gestire servizi di formazione scolastica ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- c) gestire e organizzare servizi di assistenza scolastica specialistica;
- d) gestire e organizzare servizi di tutoraggio educativo per minori con criticità relazionali o di socializzazione;
- e) gestire e organizzare servizi di doposcuola, di supporto didattico per i cicli di istruzione primaria e secondaria;
- f) gestire nidi, micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia, spazio bambini e centri per i bambini e le famiglie, ludoteche per la prima infanzia, centri per la famiglia, centri sociali polifunzionali, comunità educative, case famiglia, gruppi appartamento e ogni altro servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare rivolto a bambini, minori, persone in stato di fragilità e famiglie;
- g) organizzare e gestire servizi di baby-sitting e di educativa domiciliare;
- h) gestire scuole di ogni ordine e grado, servizi di istruzione e di formazione professionale;
- i) gestire e organizzare servizi di supporto scolastico, di mediazione culturale e di assistenza linguistica per stranieri, sia per minori che per adulti, sia presso gli istituti scolastici che presso strutture proprie o di terzi;
- j) organizzare e gestire campi gioco, campi educativi anche per conto di terzi, pubblici o privati, all'aperto o al chiuso e in qualsiasi momento dell'anno;
- k) organizzare attività di animazione culturale e del tempo libero per minori, adolescenti, giovani, adulti e anziani attraverso il teatro, la musica, la lettura, l'espressione artistica, il cinema e lo sport;
- l) gestire e organizzare attività e progetti finalizzati a promuovere e perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, ivi compresi:
 - a) educazione all'affettività e alle differenze
 - b) parità di genere

- c) cittadinanza attiva
d) sostenibilità e transizione ecologica
e) legalità e contrasto alle mafie;
m) gestire e organizzare laboratori creativi, didattici e sportivi per bambini, adolescenti e giovani;
n) gestire e organizzare servizi finalizzati all'inclusione sociale di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, culturali o familiari;
o) gestire e organizzare attività sportive dilettantistiche e corsi di attività motoria e di avviamento agli sport, ivi compresi quelli specifici per minori e adulti con disabilità;
p) gestire e organizzare servizi per la promozione della salute e del benessere psico-fisico;
q) gestire e organizzare attività e progetti che prevedano azioni di orientamento e counselling, di empowerment, di accompagnamento e di sostegno psicologico;
r) gestire e organizzare progetti, corsi e attività di educazione e sostegno alla genitorialità, con particolare attenzione al periodo pre-parto e post-parto;
s) gestire e organizzare attività e progetti di pet therapy in ambito educativo e assistenziale;
t) gestire e organizzare progetti e interventi di mediazione familiare e di accompagnamento nei percorsi di affidamento e adozione;
u) gestire centri antiviolenza, curando attività di sostegno psicologico e progetti finalizzati all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo;
v) gestire e organizzare progetti terapeutico riabilitativi per ogni genere di dipendenza;
w) progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione - primaria, secondaria, di riduzione del danno - del disagio e della devianza;
x) gestire e organizzare attività di sostegno psicologico e progetti finalizzati all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo rivolte a persone con disagio mentale;
y) gestire e organizzare progetti terapeutico riabilitativi sostenuti da budget di salute, servizi di telesoccorso, servizi di segretariato sociale, laboratori di educativa territoriale e ogni altro servizio a carattere territoriale e domiciliare;
z) gestire e organizzare servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani e persone con disabilità tra cui gruppi appartamento, case albergo, comunità alloggio, centri sociali polifunzionali, comunità tutelari;
aa) gestire e organizzare sportelli o centri informa giovani e/o donne, sportelli per extracomunitari e stranieri, centri di accoglienza profughi e rifugiati, sia per gli immigrati sia per i richiedenti asilo, centri di identificazione stranieri ed extracomunitari;



Chore Appello

Antonio

Francesco

Salvo Appello

Argenteo

- bb) gestire e valorizzare beni confiscati alla criminalità organizzata e più in generale beni pubblici o privati inutilizzati, ecclesiastici o che versano in stato di abbandono;
- cc) gestire e organizzare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro o delle persone di cui all'art 2 comma 4 del decreto 112 del 2017;
- dd) gestire e organizzare servizi di agricoltura sociale, ai sensi dell'art 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
- ee) gestire, in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, impianti sportivi ed edifici culturali di vario genere;
- ff) gestire e organizzare attività di promozione del territorio - nei suoi aspetti artistici, culturali, folkloristici, naturalistici ed eno-gastronomici - al fine di contribuire al mantenimento e rafforzamento dell'identità comunitaria;
- gg) organizzare manifestazioni sportive, culturali, artistiche, musicali, teatrali, in via diretta o collaborando con altri soggetti;
- hh) gestire e organizzare ogni altra attività prevista dalla normativa di riferimento.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate e potrà compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresi:

- a) l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti;
- b) la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- c) emissione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- d) l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;
- e) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche consortili, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle

condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere superiore al massimo previsto dalla legge, nel rispetto dell'art.2519 c.c. Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

***Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora-



Clara Appello

Luca Tencin

Teresa Appello

Francesco Rocco

Margherita Rocco

tori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società'.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

***Soci lavoratori svantaggiati:** (solo se si esercita l'attività' prevista per le cooperative sociali di tipo b) le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire, in detto caso, almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

***Soci volontari** prestano la loro attività' gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà'.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà' del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità' dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti i documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

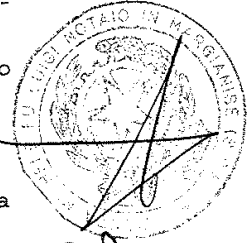
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto agli utili, al ristorno, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

ART. 10



Chio Appella

Ann. Enrico

Tolene Appello

Franco Lazzari

Margherita Lazzari

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non è determinato in un ammontare prestabilito ma non può essere inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione, cessazione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa (o l'erede nel caso di morte) risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilita' del socio uscente, o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o la trasformazione in altro tipo di societa' o in altro ente;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e societa' con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';



Choro Appello

Anna Genino

Salvo Appello

Francesca De Santis

Margherita Ramini

3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di cui al presente statuto.

Gli eredi, allorquando siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione non comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale composto dall'ammontare delle quote

sottoscritte dai soci;
b) dalle riserve previste dalla legge (artt.2545 ter e quater c.c.).

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Le quote sono indivisibili.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio (art.2545 duodecies c.c.), la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio nei termini e secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto dei limiti previsti dal presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto conferito dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
 - b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
 - c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.
- Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento sia della riserva legale sia di fondi mutualistici.

Francesco Leggeri
Antonio
Cherappella
Salvo Appella
Margherita Cerini

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno applicare le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%;
- c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verra' stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potra' superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- d) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- e) il resto sara' destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione;
- c) collegio sindacale, se nominato.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25
COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;

in seconda convocazione, qualora prevista nell'avviso di convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea deliberi sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 27

**DELEGHE DI VOTO E
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA**

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, emessi ai sensi dell'art.2526 c.c., ultimo comma, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 29

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina. In caso di nomina senza limiti di tempo ma fino a revoca, è consentita in ogni tempo la revoca e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

Gli amministratori sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

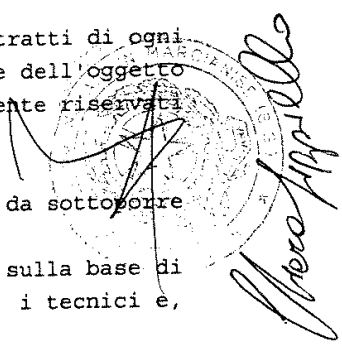
Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 30
COMPETENZE

L'amministrazione della societa' è affidata ad un Consiglio il quale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo)

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della societa' o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recedere, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;



Amministratore

Salvo Appello

Francesco Basso

Margherita Marini

- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 31

DISCIPLINA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che deve essere in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito (o comunicato) con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato

per rappresentanza.

Le votazioni sono prese per alzata di mano.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 32

POTERI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società' di fronte ai terzi ed in giudizio è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 33

La società' può nominare l'organo di controllo.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 34

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 35

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Francesco Pippello

Antonio Pippello
Salvatore Pippello

Francesco Pippello
Margherita Pippello

ART. 36

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 37

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c..

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 39

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatico scioglimento della società ai sensi del n.7) dell'art. 2484 c.c..

ART. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 41

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.